

Zona E – Ad uso agricolo

In questa zona sono ammesse costruzioni di edifici al servizio della conduzione agraria dei fondi ed edilizia complementare per l'abitazione del personale; sono consentite inoltre costruzioni accessorie per il servizio delle zone urbanizzate (attrezzature tecnologiche).

Quanto sopra è soggetto al rispetto delle seguenti norme:

Zona Ea – Zona agricola a coltura specializzata.

A) Corpi di fabbrica destinati esclusivamente o comprendenti abitazioni: Iff (indice di fabbricabilità fondiario) = 0,03 mc/mq.

Hmax = m. 7,50 (due piani fuori terra).

B) Corpi di fabbrica destinati a magazzino, ricovero attrezzi agricoli, ricovero bestiame o altri servizi accessori:

Hmax = m. 4,30 (un piano fuori terra).

Rc (Rapporto di copertura) = 1/30

La superficie fondiaria varrà tanto per il computo del volume realizzabile con destinazione ad abitazione, quanto per computo della superficie copribile con magazzini o ricoveri attrezzi, bestiame od altri servizi accessori.

C) SERRE

Superficie coperta: 75% dell'area disponibile.

Superficie massima: mq. 1500 per ogni singola serra

Altezza massima = m. 6,00 (misurata al colmo della copertura).

Df (distanza dalle costruzioni) = m. 6,00

Ds larghezza strade distanza ciglio stradale

Inferiore m. 7,00 m. 3,00

Tra m. 7,00 e m. 15,00 m. 6,00

Superiore a m. 15,00 m. 10,00

Dc (distanza dai confini) = m. 1,50

- I muri di sostegno e di contenimento non dovranno superare i m. 4,00.
- In fase di progetto dovranno essere previste tutte le opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.
- Le superfici utilizzate dalle serre potranno essere computate ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.

Norme valide per Ea e Eb: (escluso le serre):

- Dc = m. 6,00

- Df = m. 12,00

- Ds = vedere Decreto Ministeriale 1 Aprile 1968 . Dai cigli delle strade vicinali di uso pubblico dovrà essere rispettato il limite di distanza di m. 5,00

- Ai fini del computo delle aree di pertinenza (superficie fondiaria) di un edificio rurale è ammesso l'asservimento di fondi intestati alla stessa Ditta, anche se non contigui, purché classificati in queste stesse categorie (Zona Ea e Eb) e compresi in una fascia di 500 metri attorno al perimetro del lotto interessato dell'edificazione.

- Area destinata a parcheggi pari a 1 mq. Ogni 20 mc. di edificio.

- Si prescinde dall'altezza massima nel caso di attrezzature tecnologiche (serbatoi, camini e simili).

- Nella zona boschiva o soggetta a vincolo idrogeologico occorrerà nullaosta dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste.